

Titolo II

Igiene del Suolo e dell'Abitato

Capitolo I

Igiene del Suolo

Art. 10

Autorizzazioni - Divieti

Tutte le attività sul suolo aventi riflessi nel campo igienico-sanitario sono soggette ad apposita autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e , nei congrui casi, anche il veterinario comunale. Il Sindaco può limitare o vietare per motivi igienico-sanitari qualunque di dette attività.

Art. 11

Deflusso delle acque

I proprietari dei terreni non paludosi, anche fuori degli aggregati urbani, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, quando occorre, nei necessari canali di scolo e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.

Sono vietate perciò:

- a) Le opere, qualunque sia il loro scopo, che impediscano il normale deflusso delle acque dai terreni;
- b) Le opere nel sottosuolo che determinino inconvenienti igienici e le irrigazioni a scopo agricolo che apportino danno ai fabbricati prossimi per sopraelevazione dell'umidità sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, salvo che per questa non avvenga un continuo ricambio;
- c) Le escavazioni di fosse, buche, vasche, ecc. che possono dar luogo a raccolta di acque stagnanti.

Art. 12

Raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale

Gli sbarramenti dei corsi delle acque superficiali a scopo agricolo e a scopo industriale possono essere autorizzati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, sempre che essi non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica e sempre che vengano attuati nel rispetto delle disposizioni vigenti sulle acque pubbliche.

Art. 13

Macerazione delle piante tessili

La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili è permessa solo in vasche a pareti e fondo costruiti in modo che sia impedito qualsiasi impaludamento o costruite preferibilmente in muratura. Le pareti delle vasche devono essere raccordate col fondo senza formare angoli, onde evitare l'accumulo di residui e per rendere più agevole la pulitura. Non è permessa tale macerazione nelle acque correnti o nei bacini pubblici.

Art. 14

Scarico delle acque della macerazione

Il canale di scarico delle acque della macerazione deve essere costruito con pareti e con fondo impermeabili fino al suo sbocco. Questo deve farsi in luogo ed in maniera tale da impedire ogni danno alla salute pubblica da parte delle acque di macerazione.

Durante la macerazione, l'acqua deve ricoprire costantemente nelle vasche i materiali e ricambiarsi il più possibile.

Finita la macerazione la vasca deve essere accuratamente ripulita e i residui che si estraggono dal fondo della vasca stessa devono essere sparsi sul terreno circostante all'asciutto, od altrimenti distrutti.

Art. 15

Distanza per le vasche di macerazione

Le vasche destinate alla macerazione devono essere collocate alla distanza di almeno 20 mt. da ogni aggregato di abitazione, da scuole, da convitti, da caserma, da stabilimenti industriali, da sorgenti o pozzi situati a valle e alla distanza di almeno 50 mt. da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio di acqua potabile o acquedotto.

Art. 16

Nettezza urbana

E' proibito gettare sulle pubbliche piazze e vie, sia di giorno che di notte, sostanze putrescibili o altre immondezze o lasciarvi defluire acque di rifiuto domestiche o industriali.

E' altresì vietato sputare, gettare o abbandonare deiezioni sulle pubbliche vie.

E' pure vietato spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni etc, aperti verso l'area pubblica, rifiuti di qualsiasi genere.

Quando il carico o lo scarico di qualsiasi materiale debba per necessità farsi sulla pubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare guasto o lasciare lordure sul suolo pubblico e, ove occorra, sgombrando e spazzando prontamente la strada.

Il Comune provvederà alla pulizia delle piazze e delle strade dell'abitato ed impedirà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi di immondizia e di letame.

La spazzatura pubblica dovrà farsi in modo che non venga sollevata eccessiva quantità di polvere, innaffiando il suolo ove occorra.

I fossi di scolo delle acque pluviali dovranno essere livellati in modo che le acque defluiscano liberamente; saranno convenientemente spurgati da chi ne ha l'obbligo.

Art. 17

Immondizie e materiali putrescibili, recinzione di terreni

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli spacci di vendita al pubblico e, in genere dagli esercizi, devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili ed il loro deposito, anche temporaneo, su pubbliche vie e sui terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte fra essi come pure le strade praticabili, sia private che consorziali, devono essere tenute sgombre a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materiali putrescibili.

Nelle zone ove non è in funzione il servizio di prelevamento a domicilio delle immondizie dovrà essere costruito un deposito pubblico in località da conoscersi idonea dall'autorità sanitaria.

I terreni non edificati e non coltivati compresi nei centri urbani tra edifici già costruiti o in via di costruzione e quelli distanti dai medesimi meno di 200 mt., devono essere completamente recinti, a cura dei proprietari, con rete metallica o analoga recinzione alta almeno 2 metri, regolarmente e solidamente posta in opera.

Tali recinzioni dovranno essere eseguite lungo le strade pubbliche o private.

I proprietari dei terreni dovranno curare la efficiente manutenzione del sistema di recinzione.

Art. 18

Soppresso con delibera del Consiglio Comunale n°3 54 del 19 Giugno 1969.

Art. 19

Soppresso con delibera del Consiglio Comunale n°3 54 del 19 Giugno 1969.

Art. 20

Trasporti di materiali

Per il trasporto di materiali di qualunque genere si dovranno adoperare sempre carri e recipienti bene adatti a trasportarli e contenerli, in modo che nessuna parte dei materiali medesimi abbia a cadere sugli spazi pubblici.

Il trasporto del letame e delle spazzature fuori dell'abitato dovrà essere eseguito in modo da riuscire il meno molesto alla popolazione e soltanto nelle prime ore del mattino.

La spazzatura dovrà essere asportata giornalmente, così pure il letame che esali grave fetore.

Art. 21

Piano dei cortili

I cortili, il cui livello fosse inferiore al terreno circostante, per cui in seguito alle piogge l'acqua vi ristagni, dovranno essere colmati o muniti di fognatura di scarico.

Nessuno potrà effettuare innovazioni di sorta al piano dei cortili e praticarvi avvallamenti che siano causa di disturbi igienici.

Art. 22

Distanza delle stalle dall'abitato

E' proibito mantenere stalle, porcili, pollai e altri ricoveri per animali nell'interno dei centri abitati. Fuori di essi tali installazioni verranno permesse caso per caso, udito il parere dell'Ufficiale Sanitario e comunque sempre a condizione che non rechino molestia ai vicini.

Art. 23

Stalle di sosta e allevamenti di bestiame

I proprietari o conduttori di stalle in genere, di pollai e incubatoi a scopo industriale e commerciale, di stalle di sosta pubbliche o di stallaggi, delle stalle annesse alle mascalcie e delle stalle adibite alle cosiddette prove di stalla (stallature) per animali in contratto nei giorni di fiera o di mercato, devono presentare domanda al Sindaco almeno quindici giorni innanzi l'apertura.

Il Sindaco ne permetterà l'apertura e l'esercizio dietro rapporto dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario comunale, ognuno per la parte di rispettiva competenza, da cui risulti che la stalla trovasi nelle condizioni igieniche volute, che sono in essa osservate le disposizioni per la lotta contro le mosche e attuati i provvedimenti adeguati ad evitare la molestia al vicinato.

Nel permesso da rilasciare, sarà indicato il numero dei capi di bestiame che, in rapporto alla cubatura, potranno essere stabulati contemporaneamente.

Art. 24

Requisiti delle stalle di sosta

Le scuderie e le stalle di sosta devono avere pareti e soffitto costruiti in solida muratura, essere ben aerate e ventilate per mezzo di finestre di sufficienti dimensioni e, quando occorra, per mezzo di tubi o gole di ventilazione. Devono avere un'altezza non minore di 3 mt. dal pavimento al soffitto e una cubatura di almeno 30 metri cubi per ogni capo di bestiame grosso e della metà per il bestiame minuto; non devono comunicare direttamente con le stalle di dimora abituale, nè avere nessuna comunicazione con le abitazioni.

Il pavimento delle stalle e delle scuderie deve essere di materiale impermeabile e tale da permettere il facile sgrondo dei liquami che vi si raccolgono, in un bottino a perfetta tenuta, munito di chiusura idraulica e rispondente ai normali requisiti.

Anche le pareti delle scuderie e delle stalle devono essere rivestite di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; le rastrelliere devono essere in ferro.

E' fatto divieto di stabulare animali in numero superiore a quello consentito dalla capacità della stalla.

E' vietato eseguire nelle stalle lavori a carattere industriale e commerciale, ivi compresi quelli che hanno per scopo la preparazione, la confezione ed il trasporto dei prodotti dell'azienda.

Art. 25

Vuotatura dei pozzi neri

E' vietato deporre materie fecali nei recinti dei luoghi abitati e sulle vie e piazze.

La vuotatura dei pozzi neri e dei serbatoi dei rifiuti liquidi (latrine, cisterne delle orine, degli sciaquatoi ecc.) deve essere fatta con sistemi inodori. Nei mesi da Maggio a tutto Settembre, non dovrà essere fatta dopo le ore 9 antimeridiane.

Nel praticare la vuotatura dei pozzi neri, delle fogne ecc. e nell'eseguire le riparazioni dei medesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno indicate dall'Ufficiale Sanitario, per prevenire l'asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.

Art. 26

Protezione del suolo e del sottosuolo

Per evitare fermentazioni ed esalazioni moleste, qualsiasi rifiuto solido che venga deposto sul suolo dovrà essere convenientemente trattato, perchè non rechi disturbo, oppure completamente sotterrato.

Per evitare l'inquinamento delle acque del sottosuolo sono proibiti i depositi a fondo filtrante.

Art. 27

Sotterramento di animali morti

Il trasporto delle carogne di animali morti di malattia infettiva alla sardigna comunale od al luogo dove dovranno essere infossati di farà, sotto la diretta sorveglianza degli agenti comunali, mediante carro apposito o con altro mezzo di trasporto che impedisca la dispersione dei materiali infetti e con tutte quelle altre cautele che verranno indicate, caso per caso, dall'Autorità sanitaria.

In qualunque caso, l'interramento verrà fatto a distanza di almeno 500 metri dall'abitato, alla profondità di almeno 2 metri, oppure in luogo appartato del fondo del proprietario cui l'animale appartiene, alla distanza di almeno 50 metri dai pozzi d'acqua.

E' vietato gettare carogne di animali nei corsi di acqua.

Le parti di rifiuto degli animali macellati saranno pure sotterrate in luoghi idonei designati dall'Autorità comunale.

Art. 28

Scarichi di acque

E' vietato fare sboccare nei corsi di acqua, salvo se coperti e incanalati con pareti impermeabili, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati di abitazione, fogne od altri canali in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde, fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se depurate con mezzi riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria.

Art. 28/ter

Criteri di accettabilità nelle fognature pubbliche di scarichi provenienti da insediamenti civili

1.0 Ai sensi della Legge 10/05/1976 n. 319, art.14 , sono sempre ammessi nelle pubbliche fognature, purché rispettino norme di legge e di regolamento in vigore, gli scarichi provenienti da insediamenti civili.

1.1 Per insediamenti civili si intendono quelli definiti dall'art. 1 quater, lettera b della Legge 08.10.1976 n. 690 e successive modifiche ed integrazioni. Sono classificati insediamenti civili tutti gli insediamenti dai quali derivino scarichi terminali assimilabili o corrispondenti a quelli provenienti da insediamenti abitativi, ed in particolare , ai fini del presente regolamento, gli insediamenti civili sono così suddivisi:

Classe A:

- abitazioni civili;
- alberghi, pensioni, campeggi;
- ristoranti, mense, altri esercizi di ristorazione;
- bar, circoli ricreativi, luoghi di convegno e riunione;
- insediamenti scolastici;
- impianti sportivi;
- mense e servizi igienici anche provenienti da insediamenti produttivi, purché separati dai reflui del ciclo del processo tecnologico;
- imprese agricole di cui alla lettera a) della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell' 08.05.1980.
- imprese di pulizia ;

- stirerie ;
- lavanderie a secco per uso civile anche con lavatrice ad acqua di tipo domestico ;
- ospedali, case di cura, ambulatori medici ;
- parrucchieri, estetiste ed attività similari ;
- macellerie e laboratori di lavorazione e conservazione delle carni ;
- laboratori di produzione di pasticceria ed affini, gelaterie ;
- rosticcerie, pizzerie, panifici, produzione pasta fresca;
- preparazione di cibi preconfezionati, gastronomie ed attività similari ;
- attività produttive dalle quali abbiano origine scarichi derivanti esclusivamente da acque di raffreddamento, acque di spurgo e condensa delle centrali termiche per la produzione di vapore, acque di lavaggio degli impianti di trattamento delle acque primarie ; scarichi di condense derivanti da altri tipi di impianto quali vaporizzo, decatizzo, tavoli e pressa da stiro, calandre , dove venga impiegato vapore ;
- carrozzerie ;
- officine meccaniche di riparazione auto, moto ed attività similari ;
- distributori di carburante con stazioni di servizio ;
- arrotino ;
- vetreria a servizio della residenza ;
- laboratori odontotecnici ;
- laboratori di sviluppo e stampa fotografica a servizio della residenza o di attività come le tipografie artigianali ;
- laboratori di analisi chimiche, cliniche e radiologiche ;

Classe B :

- lavanderie ad acqua e tintorie per uso civile ;
- autolavaggi ;

Classe C :

- imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'08.05.1980 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 14.05.1980 ;

1.2 Gli insediamenti civili, i cui scarichi idrici abbiano recapito in pubblica fognatura e che rispettino le norme del presente regolamento , si intendono autorizzati allo scarico delle acque reflue.

1.3 E' fatto divieto di scarico in fognatura dei rifiuti solidi, di prodotti quali combustibili, oli minerali, solventi organici, vernici, inchiostri, colle, di sostanze corrosive come alcali ed acidi forti, di sostanze classificate pericolose ai sensi della normativa vigente sulla etichettatura degli imballaggi come quelle infiammabili, esplodenti, comburenti, tossiche, nocive, irritanti, di sostanze radioattive ed ogni altro prodotto che possa recare danno al sistema fognario, di depurazione centralizzata ed all'ambiente in generale.

Lo smaltimento dei suddetti prodotti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

1.4 Il Sindaco, sentita anche l'autorità competente in materia di inquinamento idrico, potrà dettare condizioni e prescrizioni particolari o non consentire lo scarico delle acque quando non vi siano le condizioni di tutela del sistema fognario, di depurazione centralizzata e dell'ambiente in generale.

1.5 Gli scarichi degli insediamenti civili dovranno essere immessi in fognatura attraverso un pozzetto di ispezione, nel quale confluiscono esclusivamente le acque derivanti dall'insediamento stesso. Le acque reflue dai servizi igienici, dalle cucine ed attività similari, dopo essere state

trattate secondo quanto previsto dal presente regolamento, possono confluire nel pozzetto di ispezione delle acque di lavorazione. Ai fini della salvaguardia del sistema fognario e di depurazione centralizzata, per le acque di lavorazione, vengono stabiliti gli impianti da installare a monte del pozzetto di ispezione. Tali impianti dovranno essere dimensionati in relazione al volume e alla qualità delle acque da trattare.

Premesso che è fatto divieto di scarico degli oli esausti, le seguenti attività devono avere installato un **separatori di oli** a monte del pozzetto di ispezione :

- officine meccaniche di riparazione auto, moto ed attività similari ;
- distributori di carburante con stazioni di servizio;
- autolavaggi .

Le seguenti attività devono avere installato un **sedimentatore** :

- autolavaggi ;

Eventuali deroghe al sistema di smaltimento delle acque reflue potranno essere eccezionalmente concesse, sentita l'autorità competente in materia di inquinamento idrico, a seguito di motivata richiesta dell'interessato.

1.6 Gli insediamenti civili elencati nella classe B e C, i cui scarichi idrici abbiano recapito in pubblica fognatura, in caso di prima attivazione, di trasferimenti o ampliamenti in altra sede, di variazione di ragione sociale, di subentri, dovranno darne comunicazione al Sindaco con almeno quindici giorni di preavviso. La comunicazione dovrà essere presentata in bollo competente e dovrà contenere i seguenti dati :

- ragione sociale, legale rappresentante e partita IVA;
- sede legale ed unità locali ;
- tipo di attività;
- data di inizio dello scarico delle acque reflue;
- recapito delle acque di scarico e volume annuo previsto;

e ad essa dovranno essere allegati :

- planimetria IRTEF 1:2000 con indicazione dell'insediamento, pianta del locale con indicazione del sistema di scarico, del sistema di trattamento delle acque, del pozzetto di ispezione e delle fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
- attestazione di pagamento delle spese istruttorie
- ogni altro documento successivamente richiesto per il completamento della pratica.

1.7 Gli insediamenti civili, che risultino esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, anche se in possesso della autorizzazione allo scarico, dovranno, entro dodici mesi, aver realizzati gli impianti di trattamento di cui al comma 1.5.

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

1.8 I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili, attivati a seguito di nuova costruzione o ristrutturazione del sistema di scarico, dovranno richiedere al Sindaco apposita concessione alla realizzazione del fognolo di allacciamento alla pubblica fognatura ;

1.9 Ove esistente, l'allacciamento alla pubblica fognatura è obbligatorio e sarà condizione per l'ottenimento dei certificati di abitabilità o uso dei locali ;

2) Criteri di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in fognatura :

2. Gli scarichi di insediamenti civili , che non hanno recapito in fognatura, dovranno rispettare i disposti della L.R. 23 gennaio 1986 n.5 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme di legge e i regolamenti in materia di inquinamento delle acque di falda.

2.1 I titolari di scarichi di insediamenti civile, elencati nelle classi B e C di cui all'art.22 della citata L.R. n.5/86, che non recapitano in pubblica fognatura, dovranno richiedere ed ottenere, prima dell'attivazione, l'autorizzazione allo scarico all'autorità competente così come definita all'art. 14 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2 Nel caso in cui la competenza al rilascio delle autorizzazioni sia demandata al Comune, l'autorizzazione allo scarico si ritiene concessa, se non è rifiutata, entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso;

2.3 Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili, elencati nella classe A di cui all'art. 22 della L.R. n.5/86, non recapitanti in pubblica fognatura, dovranno essere denunciati almeno quindici giorni prima dell'inizio dello scarico all'autorità comunale.

2.4 La domanda di autorizzazione allo scarico o la denuncia di scarico di cui ai comma 2.1 e 2.3 dovranno essere presentate in bollo competente e dovranno contenere i seguenti dati :

- nome o ragione sociale di chi effettua lo scarico ;
- codice fiscale ;
- sede dell'immobile ;
- proprietario dell'immobile ;
- data di inizio dello scarico delle acque reflue;
- recapito delle acque di scarico e volume annuo previsto;
- fonti di approvvigionamento idrico ;

e ad essa dovranno essere allegati :

- planimetria IRTEF 1:2000 con indicazione dell'immobile, pianta del locale con indicazione del sistema di scarico, del sistema di trattamento delle acque, del pozzetto di ispezione e delle fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
- attestazione di pagamento delle spese istruttorie
- ogni altro documento successivamente richiesto per il completamento della pratica.

2.5 Il Comune potrà prevedere l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura , laddove esiste, per insediamenti civili, assimilati a civile o produttivi.

Le spese occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi inerenti l'istruttoria della domanda di autorizzazione o la denuncia di scarico, saranno a carico dei richiedenti. Gli stessi dovranno, pertanto, allegare alla domanda di autorizzazione la ricevuta comprovante il pagamento delle spese, nelle misure e nelle forme che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

Art. 29

Cave

E' necessaria la licenza del Prefetto per l'apertura di cave di prestito destinate alla costruzione di strade, di canali e di altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso.

Nella licenza sono indicate le norme alle quali gli imprenditori devono ottemperare, per evitare ristagni di acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

Capitolo II

Igiene dell'Abitato

Art. 30

Autorizzazione per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione e modificazione di edifici

Nessuna nuova costruzione, a qualsiasi uso destinata, può essere iniziata senza autorizzazione del Sindaco, che verrà rilasciata sentito il parere del Capo del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio e della Commissione Edilizia. A tal uopo dovrà essere presentata domanda accompagnata dai disegni per l'Ufficio Tecnico e per l'U.S.L. da cui dovrà risultare la distribuzione degli ambienti, con notizie intorno alla costruzione del terreno su cui si intende fabbricare ed alla falda acquea in esso, nonché quanto riguarda:

- a) i pozzi o serbatoi di acqua potabile o la distribuzione di acqua condottata;
- b) i servizi igienici e i pozzi o condotti neri;
- c) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

Quando la domanda non contenga tutte le notizie necessarie o manchino i disegni, o questi siano manchevoli, il Sindaco potrà richiedere all'interessato di completare la domanda o i disegni.

Queste norme valgono anche per i casi di ricostruzione, sopraelevazione o modificazione di edifici esistenti.

L'autorità sanitaria comunale ha il dovere di vigilare sulla costruzione dei lavori per assicurare la rispondenza ai criteri e alle norme di igiene.

Le disposizioni del presente regolamento sono integrate da quelle del Regolamento Edilizio comunale e del Piano Regolatore Generale.

Art. 31

Altezza delle case

L'altezza massima delle case e di edifici in genere di nuova costruzione o restaurati, dovrà uniformarsi a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio comunale e dalla N.T.A. del P.R.G.

Art. 32

Altezza dei locali

L'altezza dei piani degli edifici dovrà essere:

1) Abitazioni :

- a) altezza netta media \geq ml. 2,70 con minimo ml. 2,20 (abitazioni)
- b) altezza netta media \geq ml. 2,40 con minimo ml. 1,80 per i bagni, corridoi, disimpegni e ripostigli.

c) i locali posti a piano terra dovranno ritenere una quota di calpestio \geq a cm 30 rispetto al marciapiede esterno all'edificio o al piano di campagna nel caso in cui non venga realizzato un piano interrato o seminterrato e \geq cm 15 negli altri casi.

d) nel piano seminterrato è permessa l'ubicazione di locali annessi all'abitazione quali: taverne, sala giochi, ecc., ad eccezione assoluta di cucine e camere da letto, a condizione che essi ritengano un'altezza netta utile \geq ml. 2,40 e a condizione che abbiano un'illuminazione diretta ed immediata dall'esterno attraverso una apertura non inferiore a 1/12 della superficie utile dell'ambiente con un minimo di 1 mq.

Le cantine, lavanderie, stierie, guardaroba, ripostigli ecc., dovranno presentare una aerazione e illuminazione diretta oppure attraverso scannafossi, con una apertura di almeno 0,50 mq.

I bagni e disimpegni sono ammessi a condizione che presentino le caratteristiche del punto b).

Nei volumi sottostanti le coperture saranno ammessi locali annessi all'abitazione quali: sala giochi, ecc. con esclusione assoluta di camere e cucine, aventi altezza media netta \geq ml. 2,40, con un'altezza minima netta ml.1.80 e a condizione che abbiano un'illuminazione diretta dall'esterno con apertura non inferiore a 1/12 della superficie utile con un minimo di 1 mq.

Le soffitte potranno essere prive di aerazione.

Sono ammesse lavanderie, stierie, guardaroba, ripostigli che dovranno presentare una illuminazione diretta dall'esterno con superficie \geq 0.50 mq.

I bagni, disimpegni sono ammessi con le condizioni descritte al punto b.

2) **Attività commerciale :**

a) altezza minima utile netta \geq ml. 3.00 con piano di calpestio a quota superiore di quella più elevata del marciapiede esterno. Nel caso di elementi formanti controsoffitti, questi potranno essere posti in modo da ritenere un'altezza inferiore al ml. 3 a condizione che gli elementi costituenti siano perforati nella misura minima del 40 % della superficie utile nell'ambiente;

b) nelle trasformazioni e modifiche di attività commerciali (negozi) esistenti sarà ammessa l'altezza minima utile esistente di ml. 2,70 con piano di calpestio a quota comunque superiore di quella più elevata del marciapiede esterno.

c) i negozi potranno essere articolati parzialmente con doppio volume nel caso in cui esista un'affacciamento unico sul fronte e l'altezza sia \geq ml. 5,40.

In tal caso il piano intermedio formante doppio volume, dovrà presentare una superficie \leq 40 % di quella del piano sottostante.

L'altezza e le dimensioni dei due ambienti dovranno essere tali da permettere la migliore abitabilità; pertanto la soluzione progettuale offerta sarà soggetta ad un nullaosta specifico dell'U.S.L., che valuterà il progetto con un parere di merito generale.

d) tutti i locali di pubblica vendita con superficie $>$ a mq 100 dovranno essere dotati di idonei servizi igienici.

e) i bagni, i servizi igienici, ripostigli e disimpegni, sono ammessi con altezza minima netta media di ml. 2,40 con minimo ml. 1,80.

3) **Uffici :**

a) altezza minima netta media \geq ml. 2,50 con minimo ml. 2,20 ;

b) nel caso di locali posti a piano terra questi dovranno ritenere una quota di calpestio maggiore di almeno cm. 30 rispetto al marciapiede esterno dell'edificio e al piano di campagna nel caso in cui non venga realizzato un piano interrato o seminterrato e almeno cm. 15 negli altri casi;

c) i bagni, i servizi igienici, ripostigli e disimpegni, sono ammessi con altezza minima netta media \geq ml. 2,40 e altezza minima ml. 1,80.

4) **Attività artigianale e industriale ed altre non rientranti nelle categorie suddette e non disciplinate da leggi o regolamenti specifici :**

a) altezza minima netta media dei locali destinati alla lavorazione ml. 3,00 con minimo ml. 2,20 con piano di calpestio a quota superiore di quella più elevata del marciapiede o terreno esterno;

b) altezza netta media ml. 2,40 con minimo ml. 1,80 per i bagni, servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli, magazzini, depositi ecc..

I parametri dimensionali soprariportati riguardano le nuove costruzioni.

Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti o porzioni di essi, potrà derogare dai parametri a seguito di parere di merito specifico dell'U.S.L..

Sono fatte salve le dimensioni e caratteristiche di ambienti già esistenti, pertanto gli interventi di ristrutturazione potranno essere ammessi derogando dai parametri minimi dimensionali, su parere di merito specifico dell'U.S.L.

Art. 33

Vie private

Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni delle vie pubbliche dovendo alla loro regolare manutenzione, provvedere i proprietari, salvo che questa sia stata assunta dal Comune.

Gli spazi prescritti dalla legge per la separazione fra casa e casa dovranno essere recintati e saranno soggetti alle stesse regole stabilite per i cortili, riguardo alla pavimentazione, agli smaltimenti idraulici e alla pulizia.

Art. 34

Cortili e superfici libere

L'ampiezza dei cortili chiusi da tutti i lati da fabbricati sarà di almeno 1/4 della superficie dei muri che li limitano con un minimo comunque di mq. 48, salvo che si tratti di cortili che servano esclusivamente all'aerazione e illuminazione di vani destinati a scale e accessori, nel qual caso la relativa ampiezza sarà di almeno 1/5 della superficie dei muri limitanti con un minimo di mq. 16. L'altezza massima dei prospetti prospicienti i cortili non dovrà essere superiore a una volta e mezzo la distanza media tra essi.

I cortili, i pozzi luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta devono essere provveduti di conveniente allontanamento delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su tali aree acque o materiali di rifiuto delle case.

In ogni caso, nell'ambito dell'area di pertinenza di ciascun edificio, dovrà essere lasciata libera e sistemata a zona verde una superficie pari al 20% dell'area stessa, salvo quanto diversamente disposto dalla N.T.A. del P.R.G. vigente.

Art. 35

Accumuli di letame

Sono proibiti gli accumuli di letame o di altra immondizia su suoli indicati nell'articolo precedente. Il Sindaco potrà concedere l'uso di letamai costruiti d'arte e convenientemente coperti, per depositi provvisori dello stallatico, i quali dovranno in ogni caso essere vuotati frequentemente.

Art. 36

Locali di abitazione

I locali di abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso, a superficie liscia, piana, impermeabile. Le pareti debbono essere intonacate o trattate adeguatamente (mattoni, f.v.pietra ecc.). La superficie di detti locali non potrà essere inferiore a mq. 9 con cubatura \geq a mc. 24 per ogni abitante.

La superficie utile complessiva netta dell'alloggio deve essere \geq mq. 30. L'ambiente per la cottura dei cibi (cucinetto) potrà presentare una superficie inferiore a mq. 9 purchè sia munito di finestra con superficie \geq mq. 1 sull'esterno o comunichi direttamente con un vano di superficie non inferiore a mq. 9 illuminato ed aerato ai sensi dell' art. 38 del presente regolamento; la comunicazione dovrà avvenire con un'apertura di almeno mq. 4.

I ripostigli senza finestra dovranno avere una superficie non superiore a mq. 8.

Art. 37

Vespai

Tutti i locali di abitazione situati al piano terreno devono essere tenuti sopraelevati di almeno cm. 30 sul suolo circostante e provvisti di vespaio ventilato in mancanza di cantine, salvo quanto disposto dall'art. 32.

Art. 38

Finestre

Ogni ambiente di abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apre direttamente all'aria libera. La superficie illuminante dell'apertura sarà almeno di 1/10 della superficie della stanza e in ogni caso non sarà mai inferiore a mq. 1,00.

Sono fatti salvi gli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che già non soddisfano i parametri minimi dimensionali suddetti.

Art. 39

Materiali e muri esterni

Le pareti esterne degli edifici di nuova costruzione o riattati dovranno ritenere uno spessore e caratteristiche di isolamento termico ed acustico pari a quelle garantite da un muro in mattoni pieni, intonacati e stuccati a due teste UNI. Valgono comunque le normative più restrittive di isolamento termico disciplinate dalla legislazione vigente.

Nella costruzione dei muri non si devono usare materiali provenienti da vecchie costruzioni che siano salnitri o inquinati o materiali troppo igroscopici.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si riferiscono anche ai muri esterni destinati a divenire muri di appoggio.

Art. 40

Solai e Sottotetti

I sottotetti inabitabili ma praticabili e collegati con i locali sottostanti dovranno avere all'intradosso della copertura un trattamento di materiale che ostacoli l'annidamento e la riproduzione di parassiti. I solai di copertura in piano con sottostanti ambienti utilizzabili dovranno essere impermeabilizzati e presentare caratteristiche di isolamento termico pari a quelle determinate da un solaio in laterizio di spessore cm. 25 con soprastante soletta in calcestruzzo di spessore cm. 5 e intonaco sottostante; valgono comunque le eventuali normative più restrittive di isolamento termico disciplinate dalla legislazione vigente.

Art. 41

Anditi, vestiboli, corridoi, scale

Abrogato con delibera del Consiglio Comunale n°33 5 del 12 Marzo 1990.

Art. 42

Camini

Ogni gola di camino dovrà servire per un solo focolare, camino, stufa, calorifero, cucina, scaldabagno a gas. Esse saranno costruite con tubi di terracotta o di altro materiale impermeabile e in modo che si possa praticare la pulitura meccanica.

Saranno protratte fuori del tetto per almeno m. 1,00 e termineranno con fumaioli solidi e solidamente assicurati.

Viene permessa la realizzazione di impianti termici con caldaia a tiraggio forzato con fuoriuscita dei fumi in orizzontale. Tali caldaie dovranno essere, nel caso insorgano disturbi alle abitazioni o strutture circostanti, essere rimosse o munite di un camino prolungato fino sopra la linea di gronda come stabilito nel presente articolo.

Art. 43

Canali di gronda

Tutte le coperture di edifici devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi coperti di canali di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di scolo. In detti canali di gronda come nei tubi di scarico è assolutamente vietato di immettere acque luride o di lavatura domestica provenienti dai gabinetti, acquai, ecc..

I tubi di scarico dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa, negli ultimi 3 metri che saranno solidamente ancorate nel muro esterno dell'edificio, quando questo sia prospiciente e immediatamente confinante con strade, piazze pubbliche, la tubazione dovrà essere incassata.

Art. 44

Pulizia delle abitazioni

Gli inquilini sono tenuti a mantenere pulita e sgombra da immondizie la propria abitazione.

Tutti i locali di abitazione dovranno essere rimbiancati periodicamente e dovrà essere provveduto alle riparazioni necessarie per la salubrità della casa.

È vietato esporre all'aperto, per determinarne l'essiccamento o altra finalità, parti di animali putrescibili o deperibili di qualsiasi natura e provenienza.

Art. 45

Servizi igienici e Bagni

Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà essere dotato di servizi igienici e di bagni a doccia o a vasca nella misura di almeno uno per appartamento, anche se quest'ultimo è composto di una sola stanza.

Per i locali destinati a dormitorio per più persone, o per laboratori, opifici ecc. vi sarà un servizio igienico ed un bagno almeno ogni 30 persone e ve ne saranno di separati qualora esistano persone dei due sessi. I servizi igienici e bagni avranno il pavimento e il rivestimento delle pareti con altezza a ml. 1,50 realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

I servizi igienici e bagni dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno in modo che ci sia continuo ricambio d'aria, la finestra di aerazione e di illuminazione non dovrà essere inferiore a cm. 60x40.

Ai sensi della legislazione vigente sono ammessi servizi igienici sprovvisti di aerazione e illuminazione naturale, a condizione che venga realizzato idoneo impianto di aerazione e ventilazione forzata tale da garantire un ricambio di aria pari a 4 ogni ora.

I servizi igienici non potranno aprirsi direttamente sulla cucina o in altre camere di abitazione, ove questa accada, dovranno essere munite di antibagno; eccezionalmente potranno essere ammessi servizi igienici che si aprono direttamente nelle camere da letto a condizione che questi siano dotati di illuminazione e aerazione diretta dall'esterno oppure di un impianto di aerazione forzata opportunamente calcolato e tale da garantire 4 ricambi d'aria per ora.

Nel caso in cui i servizi igienici siano dotati di finestra con caratteristiche lucifere, dovranno essere dotati di impianti di aerazione forzata con le caratteristiche suddette.

Le colonne dei servizi igienici saranno provviste di sifoni o di interruttori idraulici e prolungate in alto oltre il tetto e munite di mitre e cappelli di ventilazione.

Art. 46

Impianti di aerazione forzata

Abrogato con delibera del Consiglio Comunale n°33 5 del 12 Marzo 1990.

Art. 47

Impianti di condizionamento d'aria

Gli impianti di condizionamento d'aria dovranno comprendere apparecchiature complete per la captazione dell'aria dall'esterno, per la sua filtrazione, per l'umidificazione, per il riscaldamento od il refrigeramento e infine per la espulsione. Nessun impianto che sia privo di una di queste apparecchiature potrà essere considerato un impianto di condizionamento. L'installazione degli impianti di condizionamento e la loro messa in funzione, potrà avvenire solo dopo il collaudo di un tecnico abilitato.

Per tutto ciò che riguarda la depurazione dei fumi e la difesa da questi valgono le disposizioni sancite dall'apposita legge.

Art. 48

Scarico servizi igienici

In ogni edificio dovranno realizzarsi due sistemi separati di canalizzazione di scarico, il primo destinato a raccogliere soltanto i liquami neri e di origine domestica, il secondo destinato a raccogliere le acque meteoriche.

Nel caso esista la fognatura nera, la prima canalizzazione dovrà essere collegata direttamente con tale fognatura.

Le acque meteoriche dovranno invece essere convogliate nella fognatura bianca stradale.

Nel caso non esista fognatura nera, per i rifiuti provenienti da gabinetti a cacciata d'acqua, stanze da bagno, acquai, lavandini e lavatoi, l'Autorità comunale potrà concedere, dietro domanda dell'interessato, il permesso di immissione nella fognatura stadale solo quando i predetti rifiuti siano raccolti in appositi impianti di depurazione o chiarificazione, fosse biologiche tricamerale.

Le fosse biologiche tricamerale dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime: capacità totale 1800 litri, capacità di ogni camera 475 litri, capacità totale rispetto agli abitanti 200 litri per abitante presunto, rapporto lunghezza-larghezza 3 a 1, profondità ml. 1,20 = 200. L'installazione delle fosse biologiche dovrà garantire il funzionamento ai sensi di legge.

Le fosse biologiche devono essere suddivise in tre camere e servire alla chiarificazione delle sole acque nere provenienti dai vasi. Queste, immerse nella prima camera di accumulo passeranno nelle successive, di ossidazione o chiarificazione a mezzo di sifoni spinti a pescare ad una profondità media dei liquidi.

Le acque saponate, provenienti dai servizi, dalle cucine e dai lavatoi, devono essere sgrassate e decantate a mezzo di pozzetto sifonato avente una dimensione minima di mc. 1 , atto alla vuotatura periodica, ed emesse nella fognatura dell'edificio. Quest'ultima prima dell'allacciamento alla fognatura stradale, deve essere provvista di pozzetto di prelievo campioni.

In difetto di quanto sopra, i rifiuti in parola dovranno essere raccolti a perfetta tenuta. Questi dovranno distare almeno dieci metri dai pozzi di acqua potabile ed essere muniti di tubo di ventilazione per i gas che deve prolungarsi fin sopra il tetto, in modo però da non recar danno ai vicini.

La distanza soprastabilita può in casi di assoluta necessità essere diminuita dalla Giunta comunale, sentito il parere del Capo del Servizio di Igiene Pubblica e del territorio che prescriverà le condizioni speciali alle quali viene subordinata tale concessione.

I tubi di scarico delle materie fecali devono essere di materiale impermeabile, di un diametro non inferiore a cm. 10 e le loro connettiture debbono essere tali non dar luogo ad infiltrazioni o trasudamenti. Quando questi tubi vengono incassati nelle pareti debbono essere sistemati in modo da potersi facilmente ispezionare.

Tutti gli imbrocchi nei fognoli dei cortili o nelle fogne devono essere provvisti di chiusini inodori o di valvole idrauliche.

Art. 49 *Pozzi Neri*

Pozzi neri e fosse biologiche devono essere a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento del suolo circostante.

Ogni pozzo nero deve avere un chiusino speciale per la vuotatura, munito di doppia lapide, e di un tubo di scarico per i gas.

I pozzi neri devono avere pareti e fondo dello spessore di almeno cm. 30, costruiti in buona muratura di mattoni o di pietre a malta idraulica e intonaci a cemento, oppure potranno essere costituiti da involucri prefabbricati in cemento, riconosciuti idonei dall'Autorità Sanitaria. Debbono essere di dimensioni proporzionate al servizio cui sono destinati, avere angoli arrotondati a fondo concavo, devono essere coperti a volta. La vuotatura deve essere fatta col sistema inodoro ed in conformità degli orari stabiliti.

Il trasporto delle materie estratte dai bottini deve essere fatto con botti chiuse ermeticamente. I pozzi neri e le fosse biologiche non potranno essere ubicati in un terreno coperto da fabbricato, dovranno essere distaccati dal muro dell'edificio di almeno un metro, misurato dall'interno della parete, ed essere costruiti indipendentemente da questi. Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di terreno argilloso e calcestruzzo. Nel caso di edificio isolato in cui non vi sia o non possa essere impiantata una regolare fossa biologica tricamerale l'effluente potrà essere eliminato attraverso sub-irrigazioni smaltendo il tutto secondo le disposizioni di legge ed i pareri specifici dell'U.S.L. e settore Igiene Ambientale del Comune.

In casi eccezionali può essere autorizzata, previo parere specifico positivo da parte dell'U.S.L., l'installazione della fossa biologica all'interno dell'edificio a condizione che non si tratti di ambienti abitabili o nei quali si svolga un'attività aperta al pubblico a condizione che il manufatto venga costruito a perfetta tenuta e comunque presenti una distanza minima da fondazioni o strutture verticali di ml. 1.

Art. 50 *Abitazioni Insalubri*

Fermo restando l'osservanza dell'art. 221 del T.U. Leggi Sanitarie n° 1265 del 27.07.1934 e degli artt. 89 e 91 del Regolamento Sanitario Generale n° 45 del 03.02.1901, ed in virtù dell'art. 97 del Regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche abitazioni nelle quali a giudizio dell'Autorità Sanitaria si riscontrino:

- a) un grado così notevole di umidità del pavimento e delle pareti, da riuscire pregiudizievole alla salute;
- b) la mancanza di pavimentazione;
- c) la mancanza di ogni avvallatura, impalcatura o soffitto, che divida l'ambiente abitabile dalle nude tegole;
- d) un grave difetto di luce o di ventilazione;

- e) la mancanza di serramenti con telaio a vetri od insufficienza loro a riparare dalle intemperie l'ambiente abitato;
- f) la mancanza di condotto di scarico di fumi e vapori del focolare;
- g) la mancanza di approvvigionamento di acqua potabile.

Qualora il Capo del Servizio di Igiene Pubblica e del territorio rilevi inconvenienti igienici in locali di abitazione, il proprietario verrà invitato a provvedere alla riparazione od integrazioni necessarie entro un determinato termine.

Nel caso di adempimenti, ferme restando le sanzioni di legge, il Sindaco provvederà d'ufficio nei modi e termini stabiliti nel T.U. della legge comunale e provinciale.

Art. 51

Alberghi ed altri locali pubblici

Indipendentemente dalla autorizzazione prescritta dal T.U. delle leggi di P.S. e da quanto prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi occorrerà ai fini igienico-sanitari anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole del Capo del Servizio di Igiene Pubblica e del territorio. Per ottenere tale autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali, sarà trasmessa al Sindaco, la pianta di tutti i locali da occupare. L'autorizzazione sanitaria del Sindaco di cui al 1° comma è prescritta anche per gli affittacamere, ristoranti, trattorie, tavole calde, caffè e mescite, sale da ballo e di giochi leciti, circoli ricreativi.

Gli alberghi e gli altri esercizi pubblici dove si alloggiano persone in base al T.U. delle leggi di P.S. dovranno corrispondere alle condizioni igieniche stabilite dalle apposite leggi. In particolare le camere da letto dovranno avere una superficie e volume di almeno mq. 8 e mc. 24 se ad una persona, e mq. 14 e mc. 42 se per due persone. Dovrà esservi un servizio igienico almeno per ogni cinque stanze e un bagno almeno per ogni dieci stanze.

Art. 52

Abitazioni collettive

I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi, le colonie permanenti o temporanee e altre convivenze, devono avere locali separati per il bagno, l'infermeria, le degenze per malattie contagiose.

I dormitori dovranno avere un'ampiezza proporzionata al numero delle persone accolte.

Art. 53

Riparazione di fabbricati

I proprietari delle case sono obbligati a provvedere a tutti i lavori necessari alla manutenzione delle medesime.

In particolare ogni guasto ai servizi igienici, lavandini e a ogni altro deposito, da cui possono derivare trasudamenti di materie putride, esalazioni moleste e inquinamento dell'acqua, umidità e sudiciume, deve essere immediatamente riparato dal proprietario, e se ciò non verrà eseguito nel termine prescritto dal Sindaco, questi, salvo le penalità comminate per le contavvenzioni al presente regolamento, provvederà alla esecuzione dei lavori necessari, e tutte le spese saranno a carico del proprietario renitente.

Analogamente ci si comporterà in caso di deficiente o mancante rifornimento di acqua potabile.

Art. 54

Permesso di abitabilità e di uso

Nessun edificio di nuova costruzione, o ristrutturato, destinato ad abitazione, a magazzini, ad uso industriale-commerciale, o altro, potrà essere abitato od utilizzato, se non dopo autorizzazione del Sindaco, il quale la concederà solo quando previa ispezione del Capo del Servizio di Igiene Pubblica e del territorio o di un suo delegato e verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della documentazione prodotta, sia dimostrato:

- a) essere le mura convenientemente prosciugate;
- b) non esservi difetto di aria e di luce;
- c) esservi provveduto allo smaltimento delle acque luride, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo, e secondo le altre norme prescritte dal presente regolamento;
- d) essere i servizi igienici, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;
- e) esservi un sufficiente rifornimento di acqua potabile da acquedotto pubblico o in mancanza di questo, da pozzi e serbatoi;
- f) non esservi altra manifesta causa di insalubrità.

Prima dell'ispezione di cui al comma precedente dovranno essere sempre effettuati i controlli di cui agli artt. 32 e 41 della legge urbanistica a cura del Settore Sicurezza Civile e Trasporti e Concessioni Edilizie rispettivamente.

Art. 55

Ordinanze di sgombero per inabitabilità di case

Il Sindaco, sentito il Capo del Servizio di Igiene Pubblica e del territorio, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinare lo sgombero.

Art. 56

Intimazioni per migliorie igieniche

E' facoltà del Sindaco di intimare in qualsiasi momento ai proprietari di singoli fabbricati, le cui pericolose condizioni igieniche gli siano segnalate dall'Ufficio Igiene, di attuare immediatamente i lavori necessari a mettere i fabbricati nelle condizioni prescritte da questo regolamento.

In caso di inadempimento il Sindaco, oltre alle sanzioni previste per l'infrazione commessa, procederà alle riparazioni necessarie d'ufficio secondo quanto previsto dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 57

Responsabilità

Tutte le volte che vengono attuate opere murarie o di altra specie, per le quali risultino violate le disposizioni che regolano l'igiene del suolo e dell'abitato, l'igiene delle fabbriche e dei locali di lavoro in genere, degli alberghi, degli esercizi pubblici, delle scuole, degli istituti, ecc., e le norme che devono venire osservate a salvaguardia della salubrità delle acque potabili, saranno ritenuti responsabili, insieme a coloro che le diressero e le eseguirono.

Art. 58

Sorveglianza sui lavori di costruzione

Durante i lavori intrapresi per la costruzione o il rifacimento di edifici, l'Autorità Sanitaria potrà eseguire in ogni momento sopralluoghi per controllare l'osservanza delle disposizioni e delle condizioni stabilite.

Capitolo III

Igiene dei locali di divertimento e ritrovo, degli stabilimenti balneari.

Art. 59

Locali di divertimento e ritrovo, mezzi di trasporto pubblici

I locali di divertimento e di ritrovo pubblici devono essere sufficientemente aerati e illuminati, muniti di un numero di latrine adeguate, tenuti ben puliti e ordinati.

I mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram, ecc.) devono essere decorosi, ordinati, mantenuti rigorosamente puliti e periodicamente disinfettati.

Art. 60

Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari e idroterapici oltre ad avere le condizioni generali di abitabilità, devono :

- a) fare uso di acqua dichiarata potabile dall'Ufficio di Igiene;
- b) avere camerini di almeno mq. 5 di superficie e mc. 18 di cubatura, con pavimento impermeabile e pareti con rivestimento impermeabile fino all'altezza di metri 1,50 ;
- c) usare vasche costruite con materiale non assorbente;
- d) rinnovare la biancheria dopo ogni bagno.

Per lo scarico delle acque di rifiuto di detti stabilimenti valgono le condizioni stabilite nell'art.48.

Art. 61

Ispezioni

Almeno una volta all'anno dovranno essere eseguite ispezioni igienico-sanitarie ai convitti, alle scuole pubbliche e private, ai luoghi di divertimento pubblico, agli stabilimenti industriali, agli alberghi e a tutti i locali au uso pubblico.

L'Ufficiale Sanitario e i vigili sanitari hanno facoltà di eseguire visite periodiche nei predetti locali e ai luoghi ove si raccolgono, si trasportano, si smerciano sostanze alimentari (scarichi merci, centri di raccolta, mercati, fiere , ecc.).

Art. 62

Requisiti igienici per negozi di barbiere, parrucchiere per signora ed affini

I requisiti dei negozi di barbiere, parrucchiere per signora e affini sono stabiliti dall'apposito regolamento comunale.

Capitolo IV

Igiene nelle scuole

Art. 63

Compiti dell'Ufficiale Sanitario

L'Ufficiale Sanitario provvede agli adempimenti attribuiti dalle vigenti norme legislative per l'espletamento dei servizi di medicina scolastica.

Art. 64

Modalità di ispezione nelle scuole

Nell'ispezione dei locali scolastici si curerà di controllare la salubrità degli ambienti, la loro illuminazione, aerazione, il riscaldamento, le suppellettili e inoltre la qualità dell'acqua potabile, la costruzione e tenuta delle latrine, i locali di ricreazione, gli attrezzi per la ginnastica, e ciò che sta nelle adiacenze della scuola, procurando che ne siano rimosse, ove esistano, le cause di insalubrità.

Art. 65

Casi di malattie diffusibili

Nei casi di sviluppo nel Comune di malattie infettive diffusibili, si provvederà a tempestive ispezioni nelle scuole e saranno date dall'Ufficiale Sanitario e dai Medici scolastici ai maestri e alle maestre istruzioni verbali per riconoscere i primi sintomi della malattia, in modo che si possa utilizzare l'opera degli insegnanti nella scoperta dei casi iniziali.

Art. 66

Riammissione nella scuola dopo malattie infettive

Gli scolari che restino assenti in seguito a malattia infettiva per più di tre giorni dalla scuola, non potranno essere riammessi, se non muniti di certificato medico controllato dall'Ufficio di Igiene, nel quale risulti la completa guarigione e l'assenza di ogni pericolo di contagio.

I conviventi con persone colpite da malattie infettive che comportino a giudizio dell'Ufficiale Sanitario un pericolo di contagio, dovranno essere immediatamente allontanati dalle scuole, siano insegnanti, alunni, inservienti od altre persone che la frequentano.

Potranno essere riammessi solo dopo un sufficiente periodo di tempo e solo a dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario.

Gli insegnanti ed ogni altro personale delle scuole dovranno collaborare all'ossequanza del presente articolo e saranno tenuti responsabili, per ciò che li riguarda, delle manchevolezze eventualmente riscontrate.

Art. 67

Ordine di chiusura delle scuole

Quando vi è fondato sospetto che le scuole possano essere mezzi di diffusione di malattie contagiose, esse saranno chiuse con ordinanza del Sindaco, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, per il tempo che si reputerà strettamente necessario. Il Sindaco ne riferirà all'autorità provinciale ed al Provveditorato agli studi.

Prima di riammettervi gli allievi, si procederà ad una accurata disinfezione generale dei banchi, delle pareti, del pavimento e di tutti gli attrezzi scolastici.

Art. 68

Ispezioni alle scuole private ed asili

Ispezioni e provvedimenti simili a quelli dei precedenti articoli si adotteranno anche alle scuole private e per gli asili infantili e sale di custodia esistenti nel Comune.

Art. 69

Vaccinazioni

Non saranno ammessi alle scuole i bambini che non abbiano ancora subito le vaccinazioni obbligatorie.

Art. 70

Esercizi ginnastici

Gli esercizi ginnastici saranno regolati in modo che agli allievi sia evitato il pericolo di lesioni violente, e di malattie dovute a raffreddamento.

Art. 71

Pulizia delle scuole

La spazzatura degli edifici scolastici sarà eseguita dal bidello od altro inserviente comunale, non mai però durante la permanenza degli allievi nella scuola.

Art. 72

Latrine, lavabi ed acqua potabile

Le latrine annesse alle scuole devono essere in numero corrispondente alle aule; devono essere divise per sesso ed essere quotidianamente lavate e disinfettate. Le scuole devono essere dotate di acque salubri per la pulizia e per l'uso potabile degli scolari.

Capitolo V

Igiene degli abitati rurali

Art. 73

Definizione

Vengono considerate case rurali le costruzioni destinate ad abitazione del colono e ad uso colonico; esse sono soggette alle seguenti norme, circa le modalità da eseguire per la loro costruzione e perchè sia possibile adibirle ad abitazione.

Art. 74

Domanda di costruzione

Chiunque intenda costruire una casa rurale oppure praticare modificazioni sostanziali in una casa rurale già esistente , dovrà prima chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Sindaco presentando regolare progetto firmato da un tecnico abilitato ai sensi di legge, con la indicazione, fra l'altro, del numero e dell'altezza dei piani, la descrizione del terreno scelto per la costruzione e con l'indicazione dei modi di provvista dell'acqua per uso potabile, dell'allontanamento dei rifiuti domestici, delle acque immonde, delle materie escrementizie e delle acque pluviali.

Il Sindaco, rilascerà la licenza di costruzione sentito l'Ufficiale Sanitario e la Commissione edilizia.

Art. 75

Condizioni del terreno

Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere costruita su terreno asciutto, con falda acquea profonda e non inquinata da materiali luridi o putrescenti. Per i terreni permeabili occorrerà valutare la loro permeabilità al fine di stabilire se l'acqua meteorica possa facilmente essere assorbita da essi.

Per i terreni impermeabili è richiesta una sufficiente pendenza, che permetta il defluire delle acque che su di essi si versino.

Non potrà essere costruita alcuna casa rurale su terreno in cui la insufficiente profondità di una falda acquea superficiale possa essere causa di umidità per l'abitazione.

La salubrità delle case a tali fini dovrà essere dimostrata in una particolareggiata relazione al progetto di costruzione.

Art. 76

Piano di Costruzione

Il piano di costruzione delle case deve essere elevato, a vespaio, di almeno mt. 0,30 sul piano circostante di campagna e di almeno mt. 0,60 sul più alto livello a cui possono giungere i corsi d'acqua che si trovino nelle adiacenze della casa.

Art. 77

Altezza del pavimento

In qualunque caseggiato rurale il pavimento deve essere, comunque, più alto di almeno 10 cm. del piano di costruzione; nei luoghi sottoposti a pericolo di inondazione, l'autorità comunale stabilirà, caso per caso, di quanto debbano essere elevati i pavimenti.

Art. 78

Scolo delle acque

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, ecc. annessi alle case rurali, devono essere provvisti di sufficiente scolo per mezzo di adeguate pendenze e di adatte canalizzazioni, affinchè non si verifichino impaludamenti.

Art. 79

Muri perimetrali

E' vietato addossare i muri perimetrali delle case rurali direttamente ad elevazioni del suolo, terrapieni e simili. Tali muri devono essere tenuti discosti di almeno mt. 3 dalla unghia della scarpata naturale del terreno rilevato, oppure dovranno essere costruiti contromuri di sostegno, in modo che il loro piedi disti almeno mt. 1,50 dalla fabbricazione, se la loro altezza non raggiunge i mt. 3, ed almeno mt. 3, se tale altezza venga superata. In ogni caso dovranno essere fatti canali di scolo e di drenaggio, per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 80

Divieto di muri a comune con ricoveri di animali

E' vietato, salvo casi particolari, che le case di abitazione abbiano in comune i muri con ricoveri di bovini, suini, caprini, equini, ovini. Può, in casi particolari, essere ammessa la comunanza del muro, a condizione, tuttavia, che l'accesso del ricovero degli animali non sia sottostante all'ingrosso dell' abitazione o a finestre di vani della abitazione.

In questo caso il muro dovrà essere rivestito, dal lato della stalla, di materiale impermeabile per l'altezza di mt. 1,50. Sono vietate comunicazioni dirette tra i locali di abitazione e le stalle.

Art. 81

Allontanamento di acque meteoriche e di rifiuto

L'allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto delle case e delle adiacenze delle medesime, dovrà essere effettuato, per le acque meteoriche, mediante cunette e per le acque di rifiuto mediante condotto coperto ed a perfetta tenuta.

Art. 82

Pavimenti e piani

Il pavimento degli ambienti adibiti ad abitazione dovrà essere costruito con materiale resistente all'usura, ad esempio in graniglia, e ben giuntato, in modo da risultare a superficie ben unita e lavabile.

Sono proibiti i pavimenti a semplice strato, dovendo ogni pavimento comprendere un doppio strato, di cui il primo costruito con materiale atto ad evitare filtrazioni di acqua , ed il secondo con laterizio o mattonelle.

Nei locali privi di scantinato i pavimenti debbono essere posti in opera su massetto in calcestruzzo cementizio di spessore conveniente, distesi su vespaio di scapoli di pietra munito di appositi cunicoli di aerazione comunicanti con l'esterno.

I piani della casa di abitazione devono avere l'altezza di almeno mt. 3 misurata dalla impostatura del soffitto, non considerando i travi maestri, con un'altezza minima in gronda di mt. 2,40 ed una altezza media di mt. 2,80.

Art. 83

Intonacatura dei muri

Tutti gli ambienti interni devono essere intonacati e imbiancati, così pure dovrà essere per le facciate esterne. I muri esterni costruiti per intero in mattoni o in pietra potranno avere solo la stuccatura in cemento.

Si dovranno, inoltre, eseguire tutte quelle opere necessarie perchè i muri rimangano permanentemente asciutti senza traccia di umidità. I muri in elevazione devono essere separati da

quelli di fondazione da uno strato di materiale idoneo. Lungo il perimetro del fabbricato deve essere costruito un marciapiede anche in semplice battuto di cemento su sottofondo in pietrame, per evitare infiltrazioni di umidità.

Art. 84

Finestre

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione dovranno essere provvisti di finestre.

Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre deve avere dimensioni di almeno mq. 1,20 e in ogni caso non meno di 1/9 della superficie del pavimento della stanza.

Comunque, tutte le finestre debbono essere fornite di vetri, di persiane o di avvolgibili o di scuretti interni, e devono ricevere l'aria e la luce direttamente dall'esterno.

Art. 85

Soffittatura e solai

Tutte le stanze da letto o comunque adibite ad abitazione dovranno essere soffittate.

Dovrà essere costruita anche una contro soffitta, in modo da ricavarsi un vuoto d'aria tra il tetto e la volta della stanza.

Se il solaio non è praticabile, sarà sufficiente una soffittatura in rete metallica ad intonaco di calce. Per le strutture in legno dei solai, soffitti e tetti sono permessi travicelli preferendo in ogni caso al legno materiali imputrescibili e incombustibili.

Art. 86

Camini

Come norma generale per la costruzione dei camini, si applicheranno le disposizioni contenute nel presente regolamento per le case di abitazione.

Art. 87

Provvista di acqua potabile

La provvista di acqua potabile, in quantità sufficiente per ogni persona, dovrà effettuarsi o a mezzo dell'acquedotto comunale se possibile, ovvero utilizzando l'acqua del sottosuolo attraverso pozzi profondi e chiusi.

Art. 88

Soppresso con delibera del Consigli Comunale n°35 4 del 19 Giugno 1969.

Art. 89

Pozzi

I pozzi di acqua da bere o per usi domestici devono essere lontani da qualunque causa di inquinamento che possa derivare dal terreno circostante, tenuto conto della direzione di movimento della falda acquea sotterranea. La loro costruzione deve rispondere ai requisiti contemplati nel presente regolamento. Tali pozzi dovranno sempre trovarsi a monte di eventuali concimaie e pozzi neri; dovranno distare almeno 25 mt. da queste fonti di inquinamento e almeno 50 mt. da depositi di concimi.

Art. 90

Acquai

Ogni abitazione deve essere provvista di acquai per ogni famiglia e le acque debbono essere immesse in apposito pozzetto sotterraneo o in condotto chiuso in modo da evitare comunque l'inquinamento dei pozzi di acqua potabile o altre cause di insalubrit .

Art. 91

Latrine

Ogni abitazione colonica deve essere provvista di latrine e di bagno a doccia o a vasca, costruiti in modo che prendano aria e luce direttamente dall'esterno. La latrina non deve essere in diretta comunicazione con camere da letto o con la cucina. Le pareti divisorie delle latrine devono essere costruite in modo da impedire il passaggio di esalazioni in altri locali. Il pavimento delle latrine deve essere costruito con materiali non inferiori, agli effetti della resistenza all'usura, impermeabilit  e levigatezza, a quelli delle stanze di abitazione indicate nell'articolo 82. La zoccolatura dovr  essere in materiale lavabile.

Il vaso sar  a cacciata d'acqua dove ci sia un impianto idrico interno, diversamente sar  sufficiente un vaso di campagna.

Art. 92

Pozzi Neri

Ogni sedile o vaso deve essere munito di tubo di scarico di materiale impermeabile a perfetta tenuta e di diametro sufficiente allo scopo.

Sar  costruita una fossa biologica se vi sono vasi a cacciata d'acqua, in caso diverso sar  costruito un pozzo nero.

I pozzi neri dovranno essere impermeabili ed avere la profondit  non maggiore di mt. 3 dal piano di campagna, costruiti in due camere indipendenti dimensionate in modo da consentire ai liquami la sosta per almeno tre mesi prima del vuotamento. La bocca del pozzo deve essere costruita in modo da impedire qualsiasi esalazione e rendere facile la vuotatura.

I pozzi neri devono essere tenuti staccati di almeno un metro dagli edifici e fra i muri di questi e le pareti dei pozzi, deve intercorrere uno strato di terreno argilloso ben compresso. Devono avere le pareti e il fondo di almeno 30 cm di spessore, costruiti di buona muratura di mattoni con malta idraulica, intonacati con cemento e coperti con volta di almeno 30 cm di spessore.

Possono essere anche coperti con soletta di cemento armato e sotto il fondo dovr  disporsi uno strato di argilla. Debbono comunque possedere i requisiti contemplati dal presente regolamento.

Art. 93

Vuotatura dei pozzi neri

La vuotatura dei pozzi neri dovr  avvenire non appena essi siano pieni. Detta operazione sar  permessa con tutte le cautele che verranno prescritte dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 94

Stalle, ovili, pollai, porcili

Le stalle, gli ovili, i pollai, i porcili, dovranno essere costruiti con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 95

Vasche per bucato

Le vasche di lavatura per bucato dovranno essere isolate e distanti almeno mt. 10 dai pozzi di acqua potabile.

Art. 96

Concimaie

Le stalle rurali per bovini, ovini, suini, equini devono essere munite di una concimaia atta ad evitare disperdimenti di liquidi. Le concimaie possono essere di due tipi: a pozzetto o a macerazione e dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di legge.

In particolare i principali caratteri costruttivi saranno i seguenti:

- 1) le concimaie a pozzetto avranno:
 - a) una piattaforma o platea impermeabile a fondo naturale oppure artificiale, della superficie di mq.4 per ogni capo grosso esistente normalmente nella stalla;
 - b) un pozzetto a tenuta di liquido della capacità di mc 0,80 per ogni quattro capi grossi della stalla, quando serve soltanto per la raccolta del colaticcio; della capacità invece di mc. 0,80 per ogni capo grosso della stalla, quando il pozzetto serve anche per la raccolta delle urine convogliate dalla stalla.
- 2) le concimaie a maceratoio avranno:
 - a) una piattaforma o platea come indicato al n. 1;
 - b) un maceratoio, a tenuta di liquido della capacità di mc. 1 per ogni capo grosso della stalla e della profondità non superiore a mt. 1.
- 3) le concimaie coperte di vecchio tipo esistenti attualmente potranno essere mantenute, purché siano provviste di piattaforma impermeabile e di conveniente pozzetto per la raccolta del colaticcio e purché, come tutte, distino almeno mt. 25 dalle case di abitazione e dai pozzi, depositi e condutture di acqua potabile. Tutte le concimaie di qualsiasi tipo dovranno distare dai pozzi, acquedotti o serbatoi di acqua come da qualunque abitazione, compresa la casa colonica, o da qualunque pubblica via, almeno mt. 25.

Art. 97

Depositi di letame per concime

I depositi di letame per concime asportato dall'abitato o comunque fuori delle concimaie, non saranno permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e a distanza non inferiore a mt. 100 da ogni abitazione e a mt. 50 da pozzi, acquedotti, serbatoi di acqua e pubbliche vie.

Art. 98

Norme tecniche

In ogni caso le costruzioni dovranno uniformarsi alle norme tecniche di edilizia con speciale prescrizione per le località colpite dai terremoti, approvate con R.D.L. 22 Novembre 1937, n°2105.

Art. 99

Ispezioni

L'Ufficiale Sanitario ha facoltà di ispezionare in ogni tempo e luogo le abitazioni rurali, per rilevare le condizioni igieniche e riferirne al Sindaco ed alla autorità sanitaria provinciale.

Art. 100

Esecuzione dei lavori di riparazione e miglioria

Dove risulti che manchino in tutto o in parte le condizioni minime di abitabilità, il Sindaco notificherà per iscritto le risultanze proposte nella relazione dell'Ufficiale Sanitario al proprietario dell'abitazione, invitandolo a provvedere alle riparazioni ed aggiunte necessarie in un termine ragionevole.

Nel caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatti eseguire dall'Ufficiale Sanitario gli accertamenti, ne riferisce al Prefetto il quale richiede all'Ufficio del Genio Civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco.

Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d'ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini di legge.

Art. 101

Ricoveri e abitazioni per operai agricoli

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera di braccianti agricoli non aventi abitazione stabile nel Comune hanno l'obbligo di provvedere per gli stessi ricoveri che risultino rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.

Nel caso di inadempienza si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.

Le abitazioni per gli operai agricoli, occupati stabilmente nei fondi, dovranno corrispondere alle norme igieniche stabilite per le comuni abitazioni.

Dovranno sempre rispettarsi le norme sull'igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19.3.1956 n.303 ed eventuali successive modificazioni.

Art. 102

Abitazioni per il personale adibito a lavori pubblici

Quando i contratti per l'esecuzione dei lavori a carico dello stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includano l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore dei lavori è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme igieniche, dettate dall'autorità sanitaria per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e di ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Dovranno sempre rispettarsi le norme sull'igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19.3.1956 n.303 ed eventuali successive modificazioni.

Art. 103

Idoneità dei ricoveri

Le condizioni minime di idoneità dei ricoveri indicate nei precedenti articoli debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima indicate dal Consiglio provinciale di sanità, in particolare nei riguardi della tutela delle donne e dei fanciulli.

Art. 104

Cessazione dell'obbligo dei ricoveri

L'obbligo imposto ai proprietari dei fondi rustici di mantenere in condizioni di abitabilità, dal punto di vista igienico, le loro case adibite per abitazione dei coltivatori dei fondi, cessa se la casa viene destinata ad uso diverso.

Similmente i proprietari dei fondi coltivati mediante l'opera temporanea di braccianti agricoli non aventi stabile abitazione nel comune, non hanno l'obbligo di fornire tali operai di ricovero notturno a termine di legge, se costoro dimorano stabilmente in altri comuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.

Capitolo VI

Sorveglianza sulle acque potabili

Art. 105

Approvvigionamento

L'approvvigionamento di acqua per uso potabile avverrà dopo che questa sia stata esaminata da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e sia risultata buona per composizione chimica, scevra da ogni indizio batteriologico e chimico di inquinamento, e in seguito all'esame del luogo di derivazione che assicuri l'impossibilità di infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterarne in avvenire le buone condizioni.

Art. 106

Fontane pubbliche

Le fontane pubbliche devono essere costruite in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua al suo attingimento. E' vietato utilizzare tali fontane per lavare o risciaquare biancheria, capi di vestiario, stoviglie, autoveicoli e loro parti e ogni altro oggetto.

Art. 107

Acqua nelle case

Nessuna casa sarà dichiarata abitabile e potrà essere occupata in parte o in tutto se non sia fornita di una quantità sufficiente di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto pubblico o, in mancanza di questo, da pozzi o serbatoi.

Art. 108

Tubature

La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua per le latrine.

Art. 109

Pozzi d'acqua

I pozzi d'acqua per uso potabile dovranno essere scavati lontano da qualunque causa di inquinamento, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea, e comunque sempre a monte di concimaie o pozzi neri.

Dovranno distare almeno 25 metri dai pozzi neri, concimaie o terreni concimati o da depositi di immondizie e almeno 50 metri da depositi di concime.

La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero e impermeabilizzato con pendenza verso l'esterno.

Art. 110

Costruzione e manutenzione dei pozzi d'acqua

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita internamente da uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro apertura e muniti di pompa per la presa dell'acqua.

I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati.

Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

Art. 111

Cisterne

Sarà permesso l'uso di cisterne dove non sia possibile provvedersi di acqua potabile in altro modo.

Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere costruiti con materiale assolutamente impermeabile; il pavimento delle cisterne dovrà avere forma concava e essere munito di scaricatore di fondo per agevolare lo spurgo e la periodica pulizia.

La prima acqua piovana dovrà essere esclusa dalle cisterne con sistema automatico.

L'attingimento dell'acqua dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di pompa.

Art. 112

Abbeveratoi pubblici

I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a diversi scompartimenti e di materiale facile da ripulirsi, per evitare l'abbeveramento degli animali stessi in vasca comune.

Dovranno essere situati ad almeno metri 2,50 da pozzi destinati all'approvvigionamento di acqua potabile.

L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi e per altro uso domestico.

L'acqua di rifornimento degli abbeveratoi sarà a deflusso continuo; dovrà esservi una platea perimetrale e canali di scolo per le acque di riversamento.

Art. 113

Lavatoi pubblici

I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale e domestico, saranno costruiti a più scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca di entrata e di uscita dell'acqua, escludendosi il lavaggio in una stessa vasca di oggetti di diversa provenienza.

Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non abbia servito ad altro uso domestico, industriale o agricolo, per cui possa essere stata in qualche modo inquinata.

I lavatoi dovranno essere situati ad almeno metri 2,50 da pozzi destinati all'approvvigionamento di acqua potabile.

L'acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa in canali di acqua che possa servire per uso potabile o domestico, o per lavaggio di erbaggi o di altri materiali di uso alimentare per l'uomo o per gli animali.

Capitolo VII

Igiene del Lavoro

Art. 114

Industrie insalubri

Chiunque intenda attivare una qualsiasi attività fra quelle comprese nell'elenco delle industrie insalubri, di cui all'art. 216 del R.D. 27.07.1934, n.1265, oppure intende trasferirne la sede operativa o ampliare i locali destinati alle lavorazioni insalubri, deve darne comunicazione al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività con le modalità previste in un apposito atto della Giunta Comunale . L'autorità competente potrà richiedere in qualsiasi momento documenti, anche diversi da quelli stabiliti nell'atto della Giunta Comunale, per comprovate necessità istruttorie e di controllo.

Art. 115

Inconvenienti igienici

Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n°2 57 del 14.11.96

Art. 116

Carbonizzi

Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n°2 57 del 14.11.96

Art. 117

Tintorie

Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n°2 57 del 14.11.96

Art. 118

Stracciatura e battitura degli stracci

Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n°2 57 del 14.11.96

Art. 119

Locali di deposito e cernita degli stracci

Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n°2 57 del 14.11.96

Art. 120

Depositi di crisalidi, sanse, residui industriali, ossa, pelli fresche ed essiccate

Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n°2 57 del 14.11.96

Art. 121

Forni di Panificazione

I forni di panificazione saranno ubicati possibilmente in apposito fabbricato senza abitazioni soprastanti, che, in ogni caso, dovranno essere rigorosamente isolate e protette contro i gas della combustione, contro il calore, gli incendi, e ogni altra molestia, mediante, se necessario, intercapedini provviste di gole di ventilazione; alla distanza di cm. 50 dagli ordinari soffitti armati a travi o travicelli di legno sarà costruito un controsoffitto completamente incombustibile.

Art. 122

Raccolta e vendita di strofinacci, pezzami e simili

Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n°257 del 14.11.96

Art. 123

Rumori

Salvo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Rumorose, di norma sono vietati rumori che possano recare disturbo alla quiete pubblica.

Nelle civili abitazioni e nelle loro pertinenze non si debbono produrre rumori, anche se derivanti da strutture tecniche quali condizionatori, gruppi frigo, autoclavi, ecc., recanti disturbo alle persone, in particolare dalle ore 22 alle ore 8.

Art. 124

Ispezioni per inconvenienti igienici

L'autorità competente ha facoltà di eseguire in ogni tempo e luogo ispezioni a stabilimenti industriali, commerciali, magazzini depositi, edifici agricoli, locali di pubblico ritrovo e divertimento per controllare il rispetto delle norme igieniche, per tutelare le condizioni ambientali di lavoro all'interno degli stabilimenti e per determinare l'origine di eventuali disturbi igienici, e adottare di conseguenza tutti quei provvedimenti necessari ad assicurare il pieno rispetto delle norme sancite dal presente regolamento.